



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

**Al personale docente e non docente
E pc alla DSGA
Alla bacheca di ARGO SCUOLANEXT
Al sito web sezione**

Oggetto: equiparazione del docente a “pubblico ufficiale” – riflessioni sul ruolo

Premessa

E' noto che gli insegnanti hanno compiti non solo legati all'istruzione dei bambini e dei ragazzi, ma anche educativi. In particolare per i docenti del I ciclo di istruzione, i compiti educativi sono ancora più marcati rispetto ai colleghi dell'altro grado scolastico: hanno a che fare con bambini e pre-adolescenti che non hanno sviluppato un senso critico o che si avvicinano gradualmente alla vita sociale, e sono quindi portati ad "assorbire" tutto ciò che viene trasmesso loro dall'insegnante; pertanto, un comportamento che violi le regole di civile convivenza e diffonda un senso di disprezzo per lo Stato e i suoi comportamenti, tenuto dalla persona che dovrebbe essere modello di comportamento, è **ancora più grave**.

Il Fatto: il ruolo di “pubblico ufficiale” non si esaurisce nel momento in cui si esce da scuola

Con una recente sentenza la magistratura torinese ha confermato il licenziamento di una docente di scuola primaria che, il 22 febbraio del 2018, durante una manifestazione di piazza, aveva apostrofato le forze dell'ordine con “vigliacchi” e “fascisti: un modo di fare incompatibile per un insegnante della scuola pubblica in quanto un'insegnante non può mai svestire i panni di educatore, nemmeno quando è fuori dalla scuola.

Un docente, in pratica, non può condurre comportamenti incompatibili con la sua funzione primaria di educatore, prima ancora che di insegnante: per il giudice, è una condizione assoluta.

Non è possibile per il corpo docente vestirsi da estremista che insulta le forze dell'ordine. Come non può diventare un tifoso di curva che intona cori pesanti contro il sistema scolastico che rappresenta, coloro che in quel momento giudica propri avversari, tutori della legge.

La legge: il ruolo di “pubblico ufficiale” tutela il docente anche fuori dal contesto “scuola”

Il testo dell'art. 341 bis del cosiddetto “Decreto sicurezza” approvato di recente dal Governo e pubblicato in G.U. serie Generale del 9 agosto 2019 recita così: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale). – *Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato*”.

Cosa significa offendere “l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale”? Secondo gli articoli 339 e 336 del Codice penale, si tratta di reati che corrispondono a “violenza o minaccia” oppure alla “resistenza a pubblico ufficiale”.

Atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.

Anche l'ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso da un collega, dall'alunno (o dalla sua famiglia) che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Le sentenze: la qualità di pubblico ufficiale è riconosciuta per legge ai docenti in ogni manifestazione della professione

Gli insegnanti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali, così come ha detto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n. 229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Sanzioni disciplinari: l'uso improprio dei social può attivare la sanzione disciplinare a carico dei docenti

Sono tanti i docenti che fanno uso dei canali informatici per contattare gli studenti, molti insegnanti chattano con i propri alunni e partecipano ai gruppi WhatsApp delle proprie classi o addirittura delle ex classi. Tale fenomeno è oggetto, nel caso di uso improprio del docente del canale social, a pesanti sanzioni disciplinari.

A tal riguardo il comma 2 dell'art.29 del CCNL scuola 2016-2018 puntualizza che occorre prevedere una specifica sanzione, nei confronti del personale docente in caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

L'art. 29 così recita:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:

- a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

Pertanto, i docenti che utilizzano impropriamente (o in modo non coerente alle finalità della comunità educante) i canali sociali informatici nel rapporto con gli studenti, posso incorrere in una sanzione conseguenziale e proporzionata alla gravità di quanto rilevato.

Il furto di immagine e la diffamazione in rete: ipotesi di reato penale

I social network altro non sono se non “un servizio di rete sociale che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema” (Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 4873/2017).

Difatti, contrariamente a quanto avviene attraverso i media tradizionali (cartacei o digitali), in Internet la diffusione delle notizie, dei commenti e delle più disparate opinioni di coloro che utilizzano la rete non è (almeno ad oggi) oggetto di preventiva analisi e il margine di cadere, pertanto, nella commissione del reato di diffamazione è proporzionalmente più alto rispetto a quanto avvenga invece nei media tradizionali.

Il delitto di diffamazione è previsto all'art. 595 del Codice penale: “chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).

E' stato affermato dalla recente sentenza dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 50/2017), il principio secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

In casi come questi il docente, ancorché essere oggetto di procedimento disciplinare, può essere immediatamente denunciato in “fragranza di reato” in quanto le prove del comportamento delittuoso possono essere direttamente acquisite agli atti della magistratura.

Per tale ragione è vivamente sconsigliato l'uso di social (FB, Instagram, WhatsApp etc). Qualora un pubblico funzionario, sia esso docente che dirigente, venisse portato a conoscenza di condotte e comportamenti non coerenti con il ruolo, sarebbe obbligato a presentare denuncia alle autorità competenti, al fine di non incorrere nel reato di complicità o di omissione, parimenti punite dalla legge.



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Ricordiamo inoltre che la nostra o altrui immagine è una cosa privata, da proteggere: per questo, e per non incorrere nel reato di furto di immagine punito dalla legge, il consiglio è sempre quello di non mettere foto o filmati fatti con il telefonino in community o chat telefoniche che siano aperte a tutti. Una volta immesse in rete foto e filmati possono continuare a girare anche contro la nostra volontà.

Riflessioni: decoro e codice disciplinare

Da quanto detto, emerge chiaramente nei riferimenti ai fatti ed alle norme, il richiamo costante al decoro ed al contegno che un docente, anche al termine del proprio orario di servizio, deve adottare nei confronti della comunità scolastica e più in generale della società in cui opera e vive. Se da un lato l'etica del ruolo impone all'insegnante, **in ogni luogo e in ogni tempo**, il rispetto delle istituzioni che in quanto pubblico ufficiale rappresenta, dall'altro la sua funzione non può e non deve essere mai misconosciuta o negata dalla società che, allo stesso modo, **in ogni luogo ed in ogni tempo**, deve rispettare il ruolo e con esso le istituzioni che rappresenta.

La presente riflessione ha valore di disposizione dirigenziale ed esplica i suoi effetti a partire dalla data presente.

Conclusione

“Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e di dialogo ... luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi sociali e a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.”

Messaggio del Santo Padre in occasione della XXVIII edizione dell'Incontro Internazionale Uomini e Religiosi promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, 08/09/2014

“Ha raggiunto il successo chi ha vissuto bene,
ha riso spesso ed ha molto amato;
chi si è conquistato il rispetto delle persone intelligenti
e l'amore dei bambini piccoli;
chi ha riempito il suo spazio e ha adempiuto ai suoi doveri;
chi ha lasciato il mondo meglio di come l'abbia trovato,
sia per mezzo di una pianta più curata,
una perfetta poesia, od un'anima riscattata;
chi non ha mai smesso di manifestare il suo apprezzamento
per le bellezze della terra o non ha mai mancato di esprimerlo;
chi ha sempre cercato il meglio negli altri e ha dato loro il meglio che aveva;
colui la cui vita è stata un'ispirazione; la cui memoria è una benedizione.”

Bessie Anderson Stanley (25 marzo 1879 - 2 ottobre 1952) – poesia scritta nel 1904 per un concorso indetto nel Brown Book Magazine

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93